

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2016 — Strack/Commissione

(Causa T-221/08) ⁽¹⁾

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi a un fascicolo d'indagine dell'OLAF — Ricorso di annullamento — Decisioni di rifiuto di accesso implicite ed esplicite — Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Obbligo di motivazione — Responsabilità extracontrattuale»]

(2016/C 211/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentanti: H. Tettenborn e N. Lödler, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Costa de Oliveira e B. Eggers, successivamente B. Eggers e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento dell'insieme delle decisioni implicite ed esplicite della Commissione, adottate a seguito delle iniziali domande di accesso ai documenti presentate dal sig. Strack il 18 e il 19 gennaio 2008 e, dall'altro, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sulla legittimità delle decisioni implicite di rifiuto di accesso ai documenti adottate nell'ambito delle domande di accesso presentate dal sig. Guido Strack.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulla legittimità delle decisioni esplicite di rifiuto parziale o totale di accesso ai documenti, adottate dalla Commissione delle Comunità europee e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nell'ambito delle domande di conferma di accesso ai documenti del sig. Strack, del 22 febbraio e del 21 aprile 2008, nei limiti in cui tali documenti non esistevano o non erano più disponibili, tali documenti, o parti di essi, sono stati resi accessibili al pubblico, o il sig. Strack ammette la legittimità delle decisioni di rifiuto di accesso che sono intervenute.
- 3) La decisione dell'OLAF del 30 aprile 2010 è annullata nella parte in cui:
 - l'accesso ai documenti recanti la menzione «PD» è stato rifiutato;
 - il nome del sig. Strack è stato occultato nei documenti recanti la menzione «PA»;
 - taluni documenti sono stati omessi nell'elenco dell'OLAF del 30 aprile 2010 o non sono stati trasmessi al sig. Strack per la sola ragione che egli ne era l'autore, che egli li deteneva ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, o ad altro titolo, senza che essi fossero divulgati al pubblico, o che essi erano esclusi dalla domanda di accesso, nei limiti in cui essi riguardavano gli scambi tra l'OLAF e il Mediatore europeo o tra l'OLAF e il sig. Strack, e che concernevano quest'ultimo, senza far parte del fascicolo relativo all'indagine di cui trattasi.

- 4) La decisione dell'OLAF del 7 luglio 2000 è annullata nella parte in cui:
- l'accesso al documento n. 266 è stato rifiutato sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 - l'accesso al documento n. 268 è stato rifiutato, ad eccezione delle informazioni cui il sig. Strack ha potuto accedere sulla base del regolamento n. 1049/2001 nell'ambito della trasmissione di altri documenti;
 - il nome del sig. Strack è stato occultato nelle schede di circolazione allegate a detta decisione.
- 5) Il ricorso è respinto per il resto.
- 6) La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese e tre quarti delle spese del sig. Strack.
- 7) Il sig. Strack sopporterà un quarto delle proprie spese.

(¹) GU C 223 del 30.8.2008.

Sentenza del Tribunale 27 aprile 2016 — European Dynamics Luxembourg e a./EUIPO

(Causa T-556/11) (¹)

(«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Sviluppo di software e servizi di manutenzione — Rigetto dell'offerta di un partecipante alla gara — Classificazione di un partecipante nel procedimento a catena — Cause di esclusione — Conflitto di interessi — Parità di trattamento — Obbligo di diligenza — Criteri di aggiudicazione — Errore manifesto di valutazione — Obbligo di motivazione — Responsabilità extracontrattuale — Perdita di un'opportunità»)

(2016/C 211/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Lussemburgo), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente N. Korogiannakis, M. Dermitzakis e N. Theologou, successivamente I. Ampazis e infine M. Sfyri, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: inizialmente N. Bambara e M. Paolacci, successivamente N. Bambara, agenti, assistiti da P. Wytinck et B. Hoorelbeke, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell'EUIPO, comunicata con lettera dell'11 agosto 2011 e adottata nell'ambito della gara d'appalto AO/029/10, intitolata «Servizi di manutenzione e sviluppo di software», che respinge l'offerta presentata dalla European Dynamics Luxembourg, e delle altre decisioni connesse dell'EUIPO, adottate nell'ambito dello stesso procedimento, tra le quali quelle che aggiudicano l'appalto ad altri partecipanti e, d'altra parte, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

- 1) La decisione dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), comunicata con lettera dell'11 agosto 2011, adottata nell'ambito della gara d'appalto AO/029/10, intitolata «Servizi di manutenzione e sviluppo di software», che respinge l'offerta presentata dalla European Dynamics Luxembourg SA, e le altre decisioni connesse dell'EUIPO, adottate nell'ambito dello stesso procedimento, tra le quali quelle che aggiudicano appalto ad altri tre partecipanti, in quanto aggiudicatari di primo-terzo grado secondo il procedimento a catena, sono annullate.